

GUIDA AL RICORSO PER AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

COSA E'

L'amministrazione di sostegno è l'istituto di più recente e applicato per la tutela di soggetti con patologie che li rendono, in via temporanea o permanente, invalidi (parzialmente o totalmente) e non in grado di badare a se stessi e ai loro interessi, anche patrimoniali: anziani, disabili fisici o psichici, malati gravi e terminali, persone colpite da ictus, soggetti dediti al gioco d'azzardo, ecc.

È pertanto un istituto che mira a proteggere le persone che, per infermità o menomazioni fisiche o psichiche, anche parziali o temporanee, hanno una ridotta autonomia nella loro vita quotidiana. Alle persone disabili, quindi, sono riconosciute delle misure di protezione flessibili, adattabili nel tempo alle diverse e svariate esigenze, in modo tale da consentire una protezione del soggetto debole, senza mai giungere ad una totale esclusione della sua capacità di agire.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Legge n. 6 del 9/01/2004; Artt. 404 e ss. c.c.

CHI PUO' RICHIEDERLO

La domanda può essere presentata da:

- stesso beneficiario (anche se minore, interdetto o inabilitato);
- dal coniuge (o dalla persona stabilmente convivente);
- dai parenti entro il 4° grado;
- dagli affini entro il 2° grado;
- dal tutore o curatore;
- dal Pubblico Ministero.

I responsabili dei servizi socio-sanitari, che abbiano conoscenza di fatti tali da rendere necessario il procedimento di amministrazione di sostegno, sono tenuti a presentare autonomamente la richiesta.

CHI PUO' ESSERE NOMINATO AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

L'amministratore di sostegno è nominato dal Giudice Tutelare ed è scelto preferibilmente nello stesso ambito familiare dell'assistito, secondo requisiti d'idoneità ritenuti dallo stesso Giudice.

Può essere nominato amministratore di sostegno:

- il coniuge (o la persona stabilmente convivente);
- il padre, la madre;
- il figlio;
- il fratello o la sorella;
- i parenti entro il quarto grado.

Sono questi, infatti, i soggetti legittimati ad agire, oppure (comunque) quelli che devono essere informati della pendenza del ricorso presentato dinanzi al Giudice. Qualora tale scelta non sia possibile,

per motivi di opportunità o altro, l'amministratore è nominato tenuto conto dell'esclusivo interesse del beneficiario.

COME SI RICHIEDE

La domanda, esente da contributo unificato, va presentata al Giudice Tutelare del luogo di residenza o di stabile domicilio del beneficiario, corredata con una **marca da bollo da € 27,00** per diritti forfetizzati di notifica.

Con la domanda si richiede l'apertura dell'amministrazione di sostegno e contestualmente si suggerisce la persona che il ricorrente ritiene può idonea per tale incarico.

DOCUMENTI NECESSARI

La domanda deve essere corredata dei seguenti allegati:

- copia integrale dell'atto di nascita;
- fotocopia del codice fiscale della persona per la quale si chiede l'amministrazione di sostegno;
- certificato del medico curante attestante la condizione psicofisica del soggetto con riferimento dettagliato alla sua incapacità parziale o totale di badare a se stesso;
- eventuale certificato medico che attesti l'assoluta impossibilità del beneficiario di raggiungere il Palazzo di Giustizia, neppure in ambulanza;
- si raccomanda, ove possibile, di allegare le dichiarazioni di assenso dei familiari e/o parenti;
- è opportuno indicare il nominativo della persona idonea prescelta quale amministratore di sostegno da parte dei parenti stretti;
- inventario del patrimonio e dei redditi del beneficiario;
- documenti attestanti l'eventuale opposizione alla domanda di amministrazione di sostegno da parte di parenti stretti;
- documenti di identità del richiedente e del beneficiario. Nel caso che il richiedente non provveda al deposito della richiesta personalmente, occorre una sua delega, con allegato il suo documento di identità e quello della persona da lui delegata al deposito.

Dopo la presentazione del ricorso in cancelleria verrà designato un giudice tutelare per la trattazione dell'istanza.

Nel corso dell'udienza il giudice esaminerà il beneficiario (che deve quindi essere presente in udienza, salvo casi di comprovata intrasportabilità) e i suoi congiunti entro il quarto grado, nonché tutta la documentazione medica allegata all'istanza. Il giudice al contempo verificherà la disponibilità e l'idoneità di eventuali parenti a rivestire l'incarico di amministratore di sostegno.

Successivamente all'acquisizione di parere favorevole da parte del Pubblico Ministero, il giudice emetterà il decreto di nomina e stabilirà i poteri dell'amministratore di sostegno in relazione alle esigenze del beneficiario.

In casi urgenti il Giudice Tutelare emette nel più breve tempo possibile il decreto senza sentire il beneficiario, che sarà esaminato in un momento successivo.

DOVE SI RICHIEDE

Tribunale - Sezione IX Tutele - 1° piano lato San Barnaba- stanza 261

Casella vocale 02/54334985, h 24

Orario: da lunedì a venerdì 8,00 - 12,30 - sabato 8,30 - 12,00.

Il Giudice competente è quello del luogo dove stabilmente vive il beneficiario, in quanto deve provvedere all'esame dell'ammalato.

QUANTO COSTA

- Marca da bollo da € 27,00

TEMPI

Alcuni mesi per l'istruttoria completa della procedura, compreso l'esame del beneficiario, anche con eventuale accesso in struttura esterna al Tribunale (in ipotesi di assoluta intrasportabilità).

Per informazioni, assistenza ed accompagnamento nell'istruttoria della procedura è possibile rivolgersi a:

- Spazio Informativo Tutele/Palazzo di Giustizia

Via Freguglia, 1

I Piano - Stanza n. 98 (lunedì al venerdì dalle ore 09,00 alle 13,00) chiuso il sabato

Tel. 02/5433.4660

- Comune di Milano

Assessorato alla salute/Settore Handicap e salute mentale

Via San Tomaso 3

Tel. 02/8844.5343

SAL.ufftutele@comune.milano.it

MODULO ALLEGATO

- Modulo di ricorso all'amministrazione di sostegno.